

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEFANO

PROVINCIA DI MACERATA

Rep. N.

**SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE ALLA
..... DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE SITO IN VIA IMBRECCIATA**

L'anno (20..) il giorno ... (.....) del mese di
..... in Montefano, presso la sede del Comune di Petriolo, in Piazza San

Martino n. 1, tra i Sigg.ri:

- **Dott.....**,, nel seguito del presente atto
denominato semplicemente «Comune»;

E

-, nel seguito del presente atto denominata "Società";

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. del , sono stati approvati gli indirizzi
generali per la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché approvato lo
schema tipo della presente convenzione, in ossequio alla vigente normativa statale
e regionale;

- Con Determina III° Settore n. del, esecutiva nei modi di legge, veniva affidata
alla la gestione del campo sportivo comunale in manto
artificiale sito in Via Imbrecciata a Montefano, approvando, altresì, lo schema di
convenzione;

- Che è interesse delle parti formalizzare la concessione in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

Le premesse si intendono parte integrante della presente scrittura privata.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della concessione alla Società sportiva così come sopra rappresentata è la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Via Imbrecciata a Montefano.

Il complesso sportivo di cui al comma precedente, come risulta dall'allegata planimetria (All. 1), sorge su un'area sulla quale esistono le seguenti attrezzature:

- n. 1 campo di calcio con manto in erba regolamentare di m.100x50.15 con impianto di irrigazione, adeguatamente recintato;
- l'insieme dei servizi e mezzi tecnici e tecnologici di funzionamento in dotazione (spogliatoio, tribune, centrale termica, impianto di illuminazione, locale ristoro, trattorino tagliaerba con idonea attrezzatura, panchine).

Le aree e i locali, nonché le attrezzature tutte ivi custodite e pertinenti l'impianto sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Società, la quale dichiara di conoscere bene l'impianto e che lo stesso è idoneo all'uso convenuto e in buono stato di manutenzione, esente da difetti che possano influire sullo svolgimento dell'attività prevista e sulla salute di chi vi svolgerà la stessa, e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato.

ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà durata a decorrere dal fino al

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere il proseguimento della gestione per il tempo eventualmente necessario a completare le procedure burocratiche per

riassegnare alla stessa o diversa società, la gestione di cui all'oggetto per un successivo periodo, la società Concessionaria è tenuta ad aderire alla richiesta ed a proseguire la gestione alle condizioni tutte della concessione in corso.

Alla scadenza della Concessione, la Società dovrà riconsegnare tutto quanto avuto in consegna in buone condizioni salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

L'impianto concesso con il presente atto dovrà essere esclusivamente destinato al gioco del calcio ed attività affini e propedeutiche.

La Società dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree , locali e attrezzature affidate in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 3 – STATO DEI LUOGHI

Prima della sottoscrizione della presente concessione, le parti dovranno prendere visione dello stato dei luoghi oggetto della concessione e stilare apposito verbale di consistenza e stato dei luoghi.

Il verbale sarà redatto dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. o suo delegato.

ART. 4 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

La società si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza tutte le strutture sportive, servizi, impianti, attrezzature ed aree di pertinenza, senza manomettere o mutare in alcun modo la consistenza dell'impianto salvo preventivo accordo col Comune, assumendosi altresì a proprio carico la custodia dello stesso.

La società è inoltre tenuta ad eseguire:

- a) la gestione dell'impianto, intendendosi tra l'altro la sua apertura, chiusura, custodia, programmazione e organizzazione delle attività;
- b) gli interventi a propria cura e spese di manutenzione ordinaria relativi al suddetto impianto, con particolare riferimento alla pulizia (campo, spogliatoio);

c) la buona conservazione e manutenzione della superficie del campo da gioco nonché della sua recinzione;

d) l'assunzione in proprio di tutte le spese connesse alla gestione complessiva dell'impianto, comprese le utenze (luce, acqua e riscaldamento), la fornitura di materiali, la manutenzione di macchine e delle relative attrezzature. La manutenzione straordinaria resta invece a carico del Comune;

e) la programmazione dell'attività sportiva (attività proprie e attività di soggetti esterni);

f) la garanzia dell'uso pubblico degli impianti senza discriminazione alcuna;

g) la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi RCT – RCO danni a persone: € 1.000.000,00 per sinistro e per persona; - copertura RCT/RCO danni a cose: € 300.000,00, nell'intesa che il Comune, per il periodo di vigenza dell'affidamento in gestione, risulta comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero verificarsi agli utenti o a terzi in relazione alla gestione e manutenzione dell'impianto;

h) la messa a disposizione a favore del Comune dell'impianto per un numero di giorni annuo massimo di 20 per manifestazioni inerenti l'attività scolastica, memorial o tornei, etc;

l) la comunicazione preventiva scritta al Comune qualora intenda nominare un responsabile della gestione degli impianti diverso dal legale rappresentante;

m) la rendicontazione annuale al Comune dei principali dati organizzativi e finanziari della gestione (eventi svolti, incassi ...);

n) rispetto di ogni norma afferente all'esercizio dell'attività (a titolo esemplificativo, sicurezza, gestione previdenziale e retributiva). Gli obblighi del Comune riguardano la manutenzione straordinaria, come sopra indicato.

o) l'applicazione, della tariffa pari ad Euro 150,00 per un eventuale uso privato delle struttura da parte di soggetti esterni.

ART. 5 – UTILIZZO SPORTIVO DELL'IMPIANTO

È vietato alla società concessionaria di sub-concedere la gestione dell'impianto.

In caso contrario la convenzione si dichiarerà sciolta unilateralmente da parte dell'Amministrazione Comunale.

La società provvederà ad inviare all'Amministrazione Comunale il calendario di utilizzo dell'impianto.

Sarà fatto assoluto divieto all'uso degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni varie (fiere, feste, circo, ecc.) salvo che queste non siano espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – CONTRIBUTI COMUNALI AL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione provvederà ad eseguire la manutenzione straordinaria della struttura e verserà un contributo annuale alla Società, a sostegno delle attività di promozione sportiva, fissato in sede di offerta e pari a Euro, da pagarsi entro la scadenza della presente convenzione sul conto corrente preventivamente comunicato dalla Società, con decurtazione del costo annuo utenza acqua e gas-metano.

Tale importo sarà aggiornato, a partire dal secondo anno, secondo l'incremento Istat.

ART. 7 – PUBBLICITÀ NELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'eventuale collocazione di materiale pubblicitario (stendardi, cartelli, ecc.) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune di Montefano e la Società si assume esplicitamente ogni qualsiasi responsabilità inerente tale effettuazione tenendo l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi

responsabilità.

ART. 8 – CONTROLLI SULL’UTILIZZO

L’Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari incaricati, avrà il diritto di accedere all’interno della struttura in qualunque momento e nei vari fabbricati o locali del medesimo, allo scopo di accertare la loro perfetta manutenzione, conservazione ed in generale l’osservanza della convenzione, anche al fine di verificare eventuali danni e relative responsabilità.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il presente atto può essere revocato dall’Ente in ogni momento per inosservanza di quanto stabilito.

Il Comune di Montefano e la Società potranno recedere anticipatamente per impossibilità sopravvenuta ad adempiere agli obblighi contrattuali dando idoneo preavviso mediante raccomandata A/R o pec da comunicare almeno 30 giorni prima.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non regolamentato dall’atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, i regolamenti comunali, le disposizioni delle autorità di P.S. e dell’igiene pubblica.

ART. 11 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, saranno a carico della Società concessionaria, ivi comprese le utenze (acqua, energia elettrica e gas-metano).

La Società concessionaria è inoltre tenuta a volturare a suo totale carico l’utenza dell’energia elettrica entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Le spese dell’utenza acqua e gas-metano, saranno oggetto di decurtazione dal

contributo oggetto di offerta da parte della Società concessionaria.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente l'esecuzione e/o interpretazione della presente scrittura privata, sarà competente il Foro di Macerata.

PER LA "SOCIETA'

.....

.....

.....

PER IL COMUNE DI MONTEFANO

.....

.....

.....

.....